



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli
Ordini Regionali

LORO SEDI

Roma, 28 gennaio 1997
Rif. P/CR.c/483

CIRCOLARE N° 64

OGGETTO: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21 giugno 1995, n° 921.

A questo C.N. è stato richiesto di esaminare uno stralcio della sentenza n° 921 del 21 giugno 1995 della V Sezione del Consiglio di Stato, nella quale si affermava che **la mancanza delle indagini geologiche non produce l'illegittimità del progetto** e che le stesse **"possono intervenire anche nella fase successiva di effettiva realizzazione dell'opera"**.

E' stato necessario esaminare copia integrale della sentenza, per comprendere il significato e la portata della stessa.

In sintesi si può dire che, nello specifico caso all'esame del Consiglio di Stato, risultava pressoché ultimata la costruzione di un serbatoio, sulla base di una sommaria e insufficiente relazione tecnica a corredo del progetto, attestante l'assenza di "condizioni di pericolosità nè agli effetti statici, nè per motivi geologici". Quindi il progetto era stato approvato in difetto delle necessarie, puntuali e preventive indagini di carattere geologico e geotecnico dell'area interessata alla collocazione del serbatoio.

Tuttavia nel corso del giudizio di I grado, il T.A.R. aveva ordinato perizie geologico-tecniche d'ufficio sull'area in cui il serbatoio era stato costruito, dalle quali risultava l'idoneità della stessa.

A questo punto, l'eventuale declaratoria di illegittimità del progetto per la mancanza della preventiva relazione geologico-tecnica avrebbe comportato la demolizione dell'opera, che poi si sarebbe potuta ricostruire nello stesso sito, visto l'esito positivo delle indagini geologiche fatte eseguire dal TAR. Di qui l'affermazione che **nel caso concreto in esame** "la mera circostanza che le verifiche siano affrontate in un momento successivo all'approvazione del progetto non determina, per il solo dato cronologico, l'invalidità dell'approvazione, **se il progetto risulta poi regolarmente eseguibile**".

In conclusione si rileva che la sentenza riguarda lo specifico caso in esame e non intacchi il principio generale che la relazione geologico-tecnica debba essere preventiva alla progettazione; principio che, anzi, viene riconfermato e rafforzato.



IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)